

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 155/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 gennaio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. FIVE MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 750,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. MOLFETTA/ITA DEL 5.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Five Molfetta di Molfetta (Bari), riduce la sanzione dell'ammenda a €350,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. FIVE MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. METTA LUIGI SEGUITO GARA A.S.D. MOLFETTA/ITA DEL 5.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Five Molfetta di Molfetta (Bari).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASTROGIOVANNI IVAN SEGUITO GARA AUGUSTA/FIVE MARTINA FRANCA DEL 12.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.348 del 16.1.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Castrogiovanni Ivan a 4 giornate di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. L'ACQUEDOTTO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHILELLI ALESSANDRO SEGUIDO GARA PRATO RINALDO/L'ACQUEDOTTO DEL 12.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.351 del 17.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. L'Acquedotto C5 di Roma.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 25 gennaio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete